



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED  
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE**

**RELAZIONE DI MAGGIORANZA AL PROGETTO DI LEGGE  
"DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DEI MEDIA".**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,  
Illustrissimi Consiglieri,

Il progetto di Legge "DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DEI MEDIA", presentato al Consiglio Grande e Generale in prima lettura nel mese di Aprile 2022 e licenziato in Commissione referente al termine di un'approfondita ed attenta analisi il giorno 31 Gennaio 2023, costituisce senza dubbio un indispensabile strumento in grado di regolamentare una materia, quale l'informazione ed i media, oggi investita di una valenza fondamentale in ogni ambito della vita di ogni singolo individuo in relazione alla collettività.

L'informazione, nel suo significato più intrinseco di idea, nozione e rappresentazione viene da sempre associata, nell'uso comune, al dare notizia, informare i cittadini sugli accadimenti e, proprio in ragione di ciò, permettere che l'opinione pubblica maturi le proprie considerazioni, consolidi i propri convincimenti ed in particolare possa attingere elementi ed approfondire aspetti che concorrono alla formazione di una visione poliedrica delle situazioni.

L'informazione è una risorsa vitale, sinonimo di libertà: di qui la necessità di offrire una serie di interventi per garantire uno sviluppo armonioso, e nel contempo regolamentato, di un settore che supporta la trasparenza delle istituzioni e dei suoi processi culturali e di dibattito.

L'esercizio di essa, in ambito sociologico è considerato il quarto potere, la cui idea scaturisce dalla storia del rapporto fra politica ed informazione, e dall'affermazione delle libertà civili nei confronti dei poteri istituiti, con la conseguente formazione dell'opinione pubblica.

La comunicazione rivista in quest'ottica configura dunque pur sempre un potere, poiché è in grado, come diceva il filosofo David Hume, di organizzare il pensiero degli altri; ma essa appare, anche in democrazia, come frantumata e polverizzata in rivoli diversi, solo alcuni dei quali, spesso in condizioni difficili, assolvono il ruolo originario di servizio alla società, mentre spesso sono ridotti al servizio di interessi e poteri particolari.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED  
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE**

L'informazione oggi è uno strumento potentissimo che può aiutarci ma anche confonderci: la quantità di informazioni di cui si può disporre oggi è praticamente illimitata, poiché siamo letteralmente sommersi di notizie e dati senza vincoli di tempo e di spazio.

Ai mezzi di informazione tradizionali costituiti da radio, televisione e giornali, si sono oggi aggiunti internet ed i cosiddetti "social", la rete, che ci rendono costantemente connessi con il mondo, rendendo fruibili informazioni e notizie da ed in qualunque angolo del pianeta, in qualsivoglia momento del giorno e della notte, in tempo reale.

Tutto ciò se da un lato è un indubbio fattore di progresso sociale, dall'altro presenta interrogativi profondi sulla necessità che a questa smisurata quantità di informazioni corrisponda la qualità degli stessi, la loro corretta interpretazione e la possibilità di verifica.

La necessità di regolamentare tale materia deriva proprio dalla forte volontà di garantire a tutti i cittadini, ai professionisti e relative imprese ed alle istituzioni, quindi agli attori ed ai fruitori dell'informazione, uno strumento unico, aggiornato e completo che contempi le norme già esistenti in materia, necessariamente implementate da quelle che sono le più recenti innovazioni in campo tecnologico, unitamente all'adeguamento ad un contesto futuro sempre più europeo.

Il disegno di legge infatti, considera e norma al proprio interno la pluralità dei media quindi l'editoria periodica e non, la radiotelevisione e l'audiovisivo, la rete ed il digitale, quali strumenti dell'attività informativa e comunicativa, normando pertanto una serie amplissima di tematiche strettamente correlate al settore, che il legislatore ha considerato con la ferrea volontà di improntare l'intero impianto normativo alla trasparenza, all'equità di trattamento ed al rispetto della deontologia professionale degli addetti ai lavori.

Il corposo testo della legge in oggetto è suddiviso in due parti:

- La prima riguarda strettamente i DIRITTI di INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE
- La seconda concerne, invece, la trattazione dei MEDIA.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED  
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE**

L'art. 1 definisce il concetto di libertà di pensiero, di opinione e di espressione in ottemperanza all'art. 6 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, garantendo a tutti tali libertà come diritti inviolabili della dignità umana, ed introducendo altresì il diritto al silenzio.

Segue poi l'esplicitazione delle libertà di ricerca scientifica e di espressione artistica, considerate entrambe volano di progresso sociale e culturale della nostra società.

Nell'art. 3 vengono invece trattati i limiti alle libertà di cui sopra, cioè tutti i principi alveo entro i quali esse devono e possono essere praticate, contemplando il rispetto delle libertà altrui, l'onore e la dignità personale, il rispetto dell'immagine, della riservatezza e dell'identità del singolo. Anche in questo ambito una particolare attenzione viene riservata alle attività rivolte ai minori ed ai giovani.

L'art. 4 costituisce un elemento di novità poiché introduce il diritto all'oblio, da intendersi quale diritto dell'individuo ad essere dimenticato; diritto che mira a salvaguardare il riserbo imposto dal tempo ad una notizia già resa di dominio pubblico.

Questo articolo, seppur così filosoficamente e concettualmente rivestito di una valenza particolare, lascia comunque aperto un importante interrogativo riguardo al diritto all'oblio in rete. In questo caso non si parla più del diritto di ciascuno a che altri non ripropongano fatti del passato per intero, ma si discute della circostanza in cui possano essere ripresentati solo dei tasselli delle vicende pubblicate on line. Si affronta quindi il concetto più moderno e attuale del diritto all'essere completamente dimenticati in rete.

L'art. 5 sancisce il pieno diritto alle comunicazioni con altri secondo libertà e riservatezza, determina i limiti alla presa di cognizione del contenuto delle conversazioni altrui e limita le attività di intercettazione sotto la stretta sorveglianza dell'Autorità Giudiziaria.

L'art. 6 affronta l'accesso alle informazioni, inteso come diritto a ricevere e reperire informazioni quale fondamentale principio per accrescere lo sviluppo individuale e sociale di ciascuno, garantendo a tutti eguali condizioni e misure di accesso alla pluralità delle fonti di informazioni. E' fatto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile il contenuto delle informazioni.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED  
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE**

Lo Stato pertanto garantisce massima chiarezza e trasparenza nelle comunicazioni ufficiali dei suoi Organi Costituzionali, in particolare su argomenti e tematiche di pubblico interesse.

L'art. 7 si conclude sancendo come nella nostra Repubblica l'attività informativa sia basata su principi di lealtà e osservanza sostanziale dei fatti, e accolga tutte le tendenze politiche, religiose, culturali e sociali nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento.

La seconda parte di tale progetto relativo ai media si apre con l'art. 8 riguardante la Consulta per l'Informazione e l'Autorità Garante per l'Informazione. In esso sono ben definite la composizione e le funzioni delle quali tali organi sono investiti.

La Consulta per l'Informazione è un organismo i cui membri sono tutti i giornalisti in regolare possesso di Press Card, i pubblicisti e gli editori ed è tenuta ad espletare una molteplicità di funzioni.

Al proprio interno viene nominato un Consiglio Direttivo e presieduto da un Presidente formato da nove membri, individuati fra giornalisti professionisti, editori ed altre categorie aventi i requisiti richiesti. Essi rimangono in carica senza limiti temporali.

Di seguito vengono esplicitate le funzioni che tale organo è tenuto a svolgere; tra le priorità ha il compito di elaborare ed approvare il Codice Deontologico degli operatori professionisti, curare ed aggiornare i registri di giornalisti professionisti, pubblicisti, corrispondenti, inviati nella Repubblica di San Marino, praticanti ed freelance. Inoltre è tenuto ad accogliere le domande per l'abilitazione alla professione del giornalista, verificando periodicamente le condizioni richieste e necessarie al rilascio della Press Card.

Ne consegue il controllo dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro, consistenti nell'esito favorevole dell'esame unitamente al non aver subito condanne penali e all'aderenza al Codice Deontologico dell'Ordine, verificandone la sussistenza per il mantenimento del tesserino.

E' facoltà della Consulta stessa la cancellazione dai Registri di coloro i quali non presentino o mantengano i requisiti o le peculiarità richieste, avviando procedimenti disciplinari nei casi previsti dal Codice Deontologico.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED  
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE**

L'art.10 tratta l'Autorità Garante per l'Informazione, organismo che ha la funzione di promuovere l'attività di informazione, effettuando un lavoro di vigilanza sull'operato del settore.

E' formata da cinque membri eletti dal Consiglio Grande e Generale che possiedano competenze, professionalità ed esperienza in ambito di comunicazione, uno dei quali riveste il ruolo di Presidente nominato dal Segretario di Stato con delega all'informazione; tutti i membri restano in carica tre anni senza possibilità di riconferma.

E' evidente come tale organismo rappresenti un connubio fra operatori del settore e politica.

All'Autorità le funzioni attribuite sono molteplici e si rivolgono all'editoria periodica e non periodica, al servizio radiotelevisivo ed alle reti digitali.

Relativamente all'editoria, cura la tenuta del Registro delle imprese editoriali presenti in Repubblica, la tenuta dell'Elenco delle testate giornalistiche anche quelle on line, tiene il Registro delle associazioni degli operatori dell'informazione, e controlla il corretto esercizio delle attività del settore, esercitando il potere di prescrivere, in caso di non ottemperanza alle regole stabilite, le misure utili al ripristino delle condizioni di legalità.

Inoltre è facoltà dell'Autorità prevenire e contrastare tutte le limitazioni e le distorsioni al pluralismo dell'informazione, esaminare eventuali segnalazioni di non aderenza al Codice Deontologico, relazionare al Segretario di Stato competente circa lo stato delle attività, riconoscere lo status professionale dei giornalisti per il relativo rilascio della Press Card, accogliere le segnalazioni dei cittadini circa presunte violazioni da parte degli operatori dell'informazione, e promuovere le imprese operanti a San Marino nel settore dell'informazione.

Assoluta novità è l'introduzione con l'art. 11 al comma 1 bis della possibilità di esercitare funzioni, da parte dell'Autorità stessa, di controllo e vigilanza in capo a tutti i siti web o blog che veicolano ricorsivamente informazioni sulla Repubblica di San Marino.

La ratio di tale articolo, condiviso all'unanimità dall'aula, è stata quella di applicare a tutti coloro che, anche non giornalisti, comunicano e informano un determinato pubblico sulla Repubblica di San Marino, un controllo fino ad ora mai



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED  
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE**

applicato al fine di evitare fake news che possano destabilizzare o dare una visione non veritiera del nostro paese.

Questo articolo diventa necessario a seguito dell'ordine del giorno presentato e approvato all'unanimità dal Consigliere di maggioranza Oscar Mina il 12 Gennaio 2021, che richiedeva una forte attenzione e contrasto, da parte delle Istituzioni, alla diffusione di tutte le fake news, e di conseguenza alla disinformazione dilagante in particolare durante il periodo pandemico.

Mentre in materia di servizio radiotelevisivo l'Autorità Garante ha il dovere di garantire in territorio la ricezione dei servizi media audiovisivi, e può richiedere a E.R.A.S. la revoca di concessioni.

Infine in materia di reti digitali l'Autorità controlla periodicamente il rispetto delle condizioni contrattuali dei fornitori dei servizi, attuando pratiche per favorire un utilizzo consapevole ed efficace della rete stessa.

La Disciplina dei Media trova il proprio incipit in tale impianto legislativo, offrendo le definizioni, i soggetti coinvolti e i prodotti editoriali relativi alla stampa e l'editoria, normando la tutela del prodotto editoriale, la disciplina degli editori, le Agenzie di Informazione, l'Ufficio Stampa, fino alle testate giornalistiche on line, e definendo le funzioni e gli obblighi ai quali sono assoggettate le tipologie di media sopra menzionate.

Come si ricordava in precedenza quindi cura la tenuta del Registro delle imprese editoriali e degli operatori dell'informazione e della comunicazione, il deposito legale dei prodotti editoriali teso a costituire un archivio di produzioni editoriali nazionali.

In tale progetto, al fine di promuovere il settore, sono state previste misure di sostegno alle imprese editoriali ed alle testate giornalistiche tramite provvidenze, al cui godimento saranno ammesse quelle aziende ed imprese editoriali che rispondano ai requisiti contemplati nell'art. 24 del progetto di legge.

Ne consegue la promozione alla lettura che le imprese editoriali e le testate giornalistiche devono divulgare, attività, eventi ed iniziative strettamente correlate alla divulgazione dell'informazione.

Di particolare rilevanza la norma riguardante la trasparenza dei finanziamenti che tutti gli organi di informazione, comprese le agenzie di informazione



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED  
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE**

anche on line sono tenuti a osservare, fornendo annualmente all'Autorità Garante i dati di coloro che hanno partecipazioni nelle imprese editoriali o di chiunque contribuisca alle attività editoriali tramite finanziamenti, siano essi sponsorizzazioni, contributi o compensi pubblicitari.

Si prosegue nel progetto di legge con la definizione dei requisiti relativi all'abilitazione alla professione di giornalista, alla pratica di giornalista, fino alla prova di idoneità professionale per gli aspiranti a tale carriera o ad altre tipologie di categorie abilitate all'iscrizione nel Registro dei giornalisti, vengono anche delineati i requisiti per il rilascio della Press Card e la predisposizione di progetti formativi per gli operatori del settore, in collaborazione con enti pubblici o privati, strutture universitarie e scuole di giornalismo.

E' istituito inoltre un Registro Speciale, tenuto dalla Consulta, per l'iscrizione dei corrispondenti esteri nella Repubblica di San Marino, che se in possesso dei requisiti richiesti, sono abilitati allo svolgimento della professione giornalistica sul nostro territorio; in tale tipologia rientra anche la figura del freelance.

L'art. 39 riguarda la radio, la televisione e l'audiovisivo, e disciplina tale genere di comunicazione, stabilendo i criteri generali e tutte le disposizioni in materia, e applicando i principi a tutti i fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici soggetti alla nostra giurisdizione, perché operanti nel territorio della Repubblica di San Marino.

Un corposo articolo tutto dedicato alle definizioni, che illustra con termini appropriatamente tecnici il linguaggio che si riferisce a tutto ciò che ruota attorno al settore audiovisivo e radiofonico. Ad esso segue l'illustrazione di quelli che sono i principi fondamentali del sistema dei servizi audiovisivi e della radiofonia.

Anche relativamente a questa tipologia di informazione e comunicazione vengono ribaditi i principi di garanzia della libertà e di pluralismo delle informazioni, la tutela ed il rispetto della dignità umana, dell'onore e dell'identità dell'individuo, la libertà di espressione di ognuno, la parità di genere.

La comunicazione audiovisiva e radiofonica deve garantire l'obiettività, la completezza dell'informazione, la lealtà e l'imparzialità e deve tutelare anch'essa il benessere e l'armonico sviluppo psicofisico dei minori, senza porsi mai in una posizione di provocazione ed istigazione alla violenza ed alla discriminazione.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED  
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE**

Ne consegue pertanto la parte che riguarda gli impianti per il servizio di radiodiffusione sonora e televisiva, unitamente alla disciplina del fornitore di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri, via satellite, via cavo oppure su altri mezzi di comunicazione elettronica, unitamente alla disciplina dei fornitori di servizi di media radiofonici, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video e trasmissioni transfrontaliere.

Dal secondo capo di tale parte si contempla il servizio pubblico radiotelevisivo come servizio essenziale di interesse economico generale per il nostro paese; ed a tal fine deve trasmettere contenuti che siano coerenti e riconducibili ai principi ed ai valori fondanti della nostra Repubblica, riflettere nella sua programmazione il pluralismo politico, culturale e sociale della nostra comunità, informare su accadimenti del nostro Stato, promuovere e far conoscere San Marino in contesti europei ed internazionali, incentivare la diffusione di avvenimenti sportivi, culturali, sociali, o comunque di interesse pubblico, ed aggiornare la cittadinanza sull'operato delle istituzioni.

Ne consegue la disciplina della concessione e del concessionario del servizio pubblico radiofonico e televisivo, con relativi obblighi fino alla definizione dell'offerta televisiva e radiofonica del concessionario che risponda ai criteri di completezza, imparzialità e qualità e trasparenza.

A tal proposito è stato inserito un apposito comma che dà mandato al Congresso di Stato di adottare decreti di modifica di tutti gli articoli inerenti il servizio pubblico radiofonico e televisivo, al fine di garantire una maggiore celerità di intervento qualora la norma stessa necessitasse di revisione in tempi brevi, efficientando il rapporto con RAI ed RTV.

Il capo terzo dell'impianto legislativo prende in esame e norma la rete e le tecnologie digitali, definendo la rete ed internet come fenomeno in continua evoluzione ed espansione e riconoscendo proprio alla rete uno smodato potere e capacità di accesso a qualsiasi tipo di conoscenza. Proprio per queste caratteristiche richiede una serrata messa in campo di meccanismi che ne regolino la sua fruizione nella consapevolezza di dover comunque sempre praticare una selezione ed una scrematura dei contenuti al fine di attingere ad un'informazione più veritiera e sicura.

Si affronta quindi il tema della neutralità della rete come condizione necessaria per l'effettività dei diritti di ogni persona, delle misure di contrasto all'analfabetismo digitale, del diritto ad una propria identità digitale, del diritto all'anonimato, alla disconnessione ed del contrasto alla disinformazione.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED  
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE**

Durante l'esame di tale progetto di legge in Commissione Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza ed Ordine Pubblico, Informazione sono stati presentati diversi emendamenti sia da parte della maggioranza, sia da parte delle forze di opposizione, ma risulta per tutti costruttivo poter affermare che l'analisi, il confronto ed il dibattito su ogni singolo aspetto di tale legge sia stato caratterizzato da dialogo e spirito di collaborazione, che hanno contribuito al licenziamento di un progetto di legge che, ribadisco, oggi più che mai è essenziale, attuale e proiettato in un futuro in cui anche la nostra Repubblica diventerà a tutti gli effetti ancor più parte dell'Europa e del mondo.

L'informazione e le comunicazioni costituiscono la pietra miliare della conoscenza; negli ultimi decenni la tecnologia ci ha offerto opportunità inimmaginabili che le istituzioni devono saper accogliere e far proprie, raccordandole al nostro sistema paese, affinché la corretta fruizione di quest'ultime possa consentire alla nostra Repubblica di allinearsi alle realtà più vaste e strutturate, nelle quali poter affermare ancor più incisivamente la nostra preziosa identità.

Un ringraziamento particolare al Segretario di Stato con delega all'Informazione Teodoro Lonfernini per l'impegno profuso nella stesura di tale impianto normativo, al Presidente della Commissione unitamente a tutti i Commissari per il lavoro svolto e per la volontà unanime di licenziare un testo completo ed applicabile, che va ad aggiungere un ulteriore tassello all'insieme di tutti gli interventi legislativi messi in campo dal Governo in questa legislatura.

Il progetto di legge è stato licenziato dalla Commissione referente il giorno 31 Gennaio 2023 con 10 voti favorevoli e 4 astenuti.

I Commissari hanno deciso di procedere affidando la stesura della relazione delle forze di opposizione al Commissario Giuseppe Maria Morganti, mentre la stesura della relazione delle forze di maggioranza è stata affidata al Commissario Lorenzo Bugli.

Eccellenze,  
Onorevoli Consiglieri,

la presente relazione vuole costituire un piccolo apporto alla comprensione di questo corposo progetto di legge licenziato in Commissione referente che mi auspico possa in tale sessione consiliare, giungere alla definitiva approvazione.

Il Relatore di Maggioranza  
Lorenzo Bugli